

\* \* \*

## 2. Istanza di misura cautelare

E' evidente che sussiste un *fumus boni iuris*, giacché la ricorrente aveva prodotto tutti i documenti che legittimavano il rilascio del V.L.A..

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che sussistono quanto meno **due motivi** per concedere la richiesta misura cautelare.

In primo luogo è fatto ormai notorio che tra la Russia e l'Ucraina vi sia una situazione di grave tensione nei rapporti.

Occorre allora considerare che lo stesso Ministero degli Esteri ha segnalato la particolare criticità di quell'area tanto da avvisare che è "*estremamente difficoltoso assicurare la normale assistenza consolare in un territorio in buona parte non più sotto il controllo delle Autorità centrali di Kiev.*" (**doc. 17**), con la conseguenza che il mancato accoglimento dell'istanza cautelare per la concessione del V.L.A. comporterà un danno **assolutamente irreparabile** in caso di **mutamento di nazionalità**.

Si deposita a questo proposito sempre sub. **doc. 17**) copia dell'articolo del 04/12/2014 comparso sul sito internet dell'East Journal.

In questo contesto occorre tener conto del fatto che Odessa – città di residenza della ricorrente – è *alle porte* della Crimea e che proprio in tale area l'azione militare è più accentuata tant'è che nel sito internet *viaggiasesicuri.it* (gestito dallo Ministero degli Affari Esteri) si scrive che "*Nelle città di Odessa e di Kherson si sono di recente verificati episodi di attacchi o esplosioni di ordigni, qualificati da queste Autorità come "atti terroristici", ai danni di edifici ospitanti entità o organizzazioni nazionaliste ovvero di esercizi pubblici, e che hanno provocato vittime.... Ai connazionali*

comunque presenti in tutte le regioni orientali e meridionali del Paese (Donetsk, Kharkiv, Lugansk, Zaporizhzhya, Kherson, Mikolaiv e **Odessa**), si raccomanda di evitare in ogni caso gli assembramenti e le manifestazioni di protesta, in particolare quelle in prossimità dei palazzi governativi, e di mantenere la massima prudenza, tenendo presente che nell'attuale quadro caratterizzato da forte fluidità non è possibile escludere una repentina riacutizzazione dello stato di crisi" (doc. 18).

Il mancato accoglimento dell'istanza cautelare per la concessione del V.L.A. comporterà un danno **assolutamente irreparabile** in caso di mutamento di nazionalità. Esiste invero una pressione politica con azione militare che il sito dell'Ambasciata d'Italia riferisce all'area (russofona) che va da Odessa al bacino del Donbass. **Dal punto di vista amministrativo la questione si complica** poiché la secessione della Crimea alla Russia non è stata riconosciuta dall'Italia, il confine Crimea/Ucraina non è più carrabile, il transito aereo è oramai interdetto.

In secondo luogo, vi è da osservare che la ricorrente è entrata in territorio italiano finora con un *Visto Schengen Turistico*, e l'ultimo andrà a scadere il 27.10.2015. Detta tipologia di visti ha una durata limitata e nel caso di specie *abilita* ad una permanenza massima di 90 giorni complessivi a differenza di quanto previsto per il V.L.A. che può invece arrivare fino a due anni.

E' indubbio che solo con un V.L.A. la ricorrente può provvedere a gestire con la dovuta continuità l'attività della società da essa costituita, tenuto conto anche degli adempimenti che la normativa richiede (si pensi ad es. all'approvazione del bilancio, alle decisioni da assumere quale organo amministrativo, ...).